



# COMUNE DI MELIDE

## ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

Il Municipio di Melide, visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 14 novembre 2000;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico, del 29 maggio 1941;

e richiamati, l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF, gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 23 RALOC,

### **ordina:**

#### **Scopo**

##### **Art. 1**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

#### **Principio**

##### **Art. 2**

<sup>1</sup>Sul territorio giurisdizionale del Comune di Melide sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

<sup>2</sup>Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

#### **Quiete notturna e pausa pomeridiana**

##### **Art. 3**

<sup>1</sup>È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.30.

<sup>2</sup>In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.30 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.30 e dopo le ore 18.00.

<sup>3</sup>Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

<sup>4</sup>Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

**Domenica e giorni festivi****Art. 4**

<sup>1</sup>La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

<sup>2</sup>In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

**Lavori agricoli e di giardinaggio****Art. 5**

<sup>1</sup>Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

<sup>2</sup>La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

<sup>3</sup>Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

**Lavori edili****Art. 6**

<sup>1</sup>Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

<sup>2</sup>Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e. lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

<sup>3</sup>L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.30 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

<sup>4</sup>Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

<sup>5</sup>In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

**Perturbamento della pubblica quiete****Art. 7**

Dalle ore 23.00 alle ore 7.30 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

**Esercizi pubblici****Art. 8**

<sup>1</sup>L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

<sup>2</sup>Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

<sup>3</sup>Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

**Apparecchi per la riproduzione del suono****Art. 9**

<sup>1</sup>Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

<sup>2</sup>Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

<sup>3</sup>Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

**Manifestazioni pubbliche e feste****Art. 10**

<sup>1</sup>L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

<sup>2</sup>Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

<sup>3</sup>L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

<sup>4</sup>La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

<sup>5</sup>Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).

**Fuochi d'artificio, petardi, ecc.****Art. 11**

<sup>1</sup>L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

<sup>3</sup>Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

**Animali****Art. 12**

<sup>1</sup>I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

<sup>2</sup>In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

**Veicoli a motore****Art. 13**

<sup>1</sup>L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.30.

<sup>2</sup>È segnatamente vietato:

- a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

<sup>3</sup>Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

**Elicotteri****Art. 14**

<sup>1</sup>Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

<sup>2</sup>Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile

**Giochi all'aperto e attività sportive****Art. 15**

<sup>1</sup>La pratica di giochi rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

<sup>2</sup>Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

<sup>3</sup>I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

**Sirene e impianti d'allarme****Art. 16**

<sup>1</sup>È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

<sup>2</sup>Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in cicli di al massimo 30 secondi.

<sup>3</sup>Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

**Contravvenzioni****Art. 17**

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a Fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

**Provvedimenti****Art. 18**

<sup>1</sup>Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi

comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup>È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

**Entrata in vigore e  
abrogazione**

**Art. 19**

La presente Ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2007, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Aldo Albisetti

Alfio Vananti

RM 598 del 26.6.2007

Pubblicata agli albi comunali dal 27 giugno 2007 al 12 luglio 2007.